

N. R.G. 65730/2016



**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE XVI CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe DI SALVO	- Presidente
dott. Stefano CARDINALI	- Giudice
dott. Enrica CIOCCA	- Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di I grado iscritto al n. **65730/2016** del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 29/10/2019 e promossa da:

**CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC Società Cooperativa** con sede in Bologna, via Marco Emilio Lepido n. 182/2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**SOCIETÀ COOPERATIVA E DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa** con sede in Ravenna, via Trieste n. 76, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

in proprio e nella rispettiva qualità di consorzio e consorziato designato esecutore, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, per procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICI

contro

**ANAS S.p.A.** con sede legale in Roma, Via Monzambano n.10, in persona del Responsabile della Direzione Legale e Societario Avv. Claudia Ricchetti, giusta procura Rep. 81369 Rogito 21850 per atto del notaio Paolo Castellini di Roma del 02/03/2016, (P. IVA 02133681003, C.F. 80208450587), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Marta Fraioli ed Enrico



Gualandi, giusta procura in calce alla comparsa di risposta ed elettrivamente domiciliata in Roma, Via Monzambano n.10

CONVENUTA

OGGETTO: Appalto di opere pubbliche sopra soglia comunitaria

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE ATTRICE: precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma VI n 1 c.p.c.: *“Voglia l’Ecc.mo Giudice, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e domande disattese: 1) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che l’ANAS S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., è tenuta a corrispondere al Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa ed alla Società Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, in proprio e nelle rispettive qualità di cui all’atto di citazione, le somme richieste con le riserve 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, tutte incluse e nessuna esclusa, e per l’effetto condannare la convenuta al pagamento in favore delle attrici della somma complessiva di € 9.394.058,81, ovvero al maggior o minor importo che verrà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;*

*2) condannare l’ANAS S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa e della Società Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, in proprio e nelle rispettive qualità di cui all’atto di citazione, sulle predette somme, di quanto risulterà per aggiornamento e/o rivalutazione in base agli indici ISTAT FOI, nonché degli interessi legali e moratori maturati e maturandi dal dovuto al saldo su tutte le somme liquidate a favore delle attrici nella misura pro tempore prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 o in subordine al tasso legale pro tempore nonché al risarcimento dell’ulteriore danno ex art. 1224 c.c. in misura pari al tasso Euribor pro tempore maggiorato di cinque punti percentuali ovvero, in subordine, alla svalutazione monetaria intercorsa secondo indici I.S.T.A.T.;*

*3) condannare l’ANAS S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa e della Società Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, in proprio e nelle rispettive qualità di cui all’atto di citazione, degli interessi anatocistici sulle somme che saranno liquidate a titolo di interessi, a decorrere dalla notifica del presente atto;*

*4) in via meramente subordinata, considerato che in ragione dei magisteri eseguiti, degli oneri economici per differimento del termine per la esecuzione dei lavori, per fermi cantiere è derivato un vantaggio indebito per la Committente con nocumento per l’appaltatore, o comunque un danno ingiusto per l’appaltatore, accertare e dichiarare il diritto delle attrici di vedersi riconoscere tutti gli importi delle precedenti domande, ovvero dei diversi importi che risulteranno di giustizia a titolo di indebito arricchimento e ai sensi dell’art. 2041 c.c. o a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., con ogni consequenziale statuizione di condanna, per l’ANAS S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., anche in ordine all’aggiornamento, rivalutazione ed agli interessi legali e moratori;*

*5) condannare l’ANAS S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con addizionale c.n.p.a. ed i.v.a. oltre al contributo unificato nonché alle eventuali spese di c.t.u. e c.t.p.”*

PARTE CONVENUTA: conclude come da comparsa di costituzione

*“voglia il tribunale, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui in premessa, rigettare ogni avversa domanda accertando e dichiarando:*

*in via preliminare del tutto inammissibili le domande proposte con l’avverso atto di citazione e relative alle riserve nn. 1,2, 3,4, 5,7, 8 e 9 iscritte da controparte in contabilità per riproposte con il presente atto, per decadenza da parte dell’attore, in quanto rinunciate e/o irrituali ed intempestive;*

*senza il minimo recesso e salvo gravame, in ogni caso nel merito, infondate tutte le domande a qualsiasi titolo ex adverso proposte relative alle riserve nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 e riproposte con il presente atto perché, per le ragioni sopra illustrate, prive di pregio giuridico, nonché di qualsivoglia sostegno probatorio. Lo in via istruttoria ci si oppone alle richieste avanzate da controparte già che*



*inammissibili e comunque inconferenti. Ci si riserva, nella denegata ipotesi di ammissione della CTU richiesta, di nominare consulente tecnico di parte nei termini di cui all'articolo 183, cod. proc. civ., si producono, unitamente all'atto di citazione notificato e dalla procura in calce, i documenti indicati in parte motiva di cui al separato indice. Con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio”*

### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con atto di citazione notificato in data 26.9.2016 le società Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC società cooperativa e la Società Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna società cooperativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società ANAS S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di € 9.394.058,821, pari alla sommatoria degli importi richiesti con le riserve nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, anche all'atto ci, ovvero in subordine a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. o di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., con vittoria delle spese di lite.

Le società atrici esponevano in fatto:

- che, a seguito di licitazione privata, con Dispositivo di Aggiudicazione n. 20 del 31.01.2011, la ANAS aveva formalizzato l'aggiudicazione definitiva al Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro S.c.p.a. dell'appalto inerente alla redazione del progetto esecutivo ed alla realizzazione del Sistema Tangenziale di Forlì – Lavori di costruzione del Lotto 4 della Tangenziale Est di Forlì e l'11.4.2011 era stato stipulato il contratto n. 9375/4993, registrato a Roma il 14.04.2011;
- che, con rogito del 26.05.2011, Rep. n. 47959, Racc. n. 30220, era avvenuta la fusione per incorporazione dell'aggiudicatario Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro S.c.p.a. nel Consorzio Cooperative Costruzioni, che era subentrato in tutti i diritti attivi e passivi del Consorzio Ravennate, designando all'uopo la consorziata Società Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, in conformità all'art. 36 D.Lgs. 163/2006, per l'esecuzione dei lavori;
- che il progetto esecutivo era stato approvato in data 19.6.2012, con Dispositivo CDG-0086877-P di pari data, per l'importo complessivo di € 43.597.002,78, di cui € 22.106.350,67 per lavori, € 2.242.006,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 400.000,00 per la progettazione esecutiva, € 12.620.002,43 per somme a disposizione della Stazione Appaltante ed 6.228.642,91 per oneri d'investimento ed il 25.6.2012, nelle more della stipula dell'Atto Aggiuntivo, era avvenuta la consegna dei lavori, secondo le previsioni del Progetto Esecutivo approvato;
- che, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo in data 15.11.2012, era stato stipulato l'Atto Aggiuntivo Rep. n. 10884, con cui era stato previsto l'aumento dell'importo contrattuale di €



2.391.818,06, di cui € 2.228.786,29 per lavori ed € 163.031,77 per oneri della sicurezza, l'introduzione di 17 Nuovi Prezzi ed il prolungamento del termine per l'ultimazione dei lavori di 70 giorni, fino al 25.4.2014;

- che, con verbale dell'11.9.2013, era stata accertata la sospensione parziale tra le sez. 113 e 116 a partire dal 5.8.2013 a causa del rinvenimento di reperti archeologici e, con verbale in data 5.11.2013, era stata disposta la ripresa dei lavori, con fissazione della nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori al 16/5/2014;

- che, nel contempo, a seguito di problematiche insorte durante il corso dei lavori, si era reso necessario redigere Perizia di Variante Tecnica senza aumento di spesa n. 8505 del 31.5.2013, poiché per i lavori principali si era resa necessaria una variazione delle categorie a corpo, mantenendo inalterato l'importo contrattuale, mentre per le somme a disposizione era stata necessaria una rimodulazione degli importi;

- che, con nota CDG-0136428-P del 24/10/2013, la Direzione Generale dell'ANAS aveva autorizzato la consegna dei lavori in variante di cui alla Perizia di Variante Tecnica senza aumento di spesa n. 8505 del 31.5.2013 all'impresa esecutrice e i suddetti lavori in variante erano stati ordinati all'Appaltatore con ordine di servizio n. 5 (CB0-0045247-P del 31.10.2013); -- che, con provvedimento CB0-0014659-P del 15.04.2014, era stata concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori di trenta giorni, con conseguente fissazione del nuovo termine al 15.06.2014 e i lavori erano stati, quindi, ultimati il 15.06.2014, nel termine previsto e con il medesimo verbale erano stati concessi ulteriori 50 giorni per l'ultimazione di alcune opere marginali, ultimate il 4.8.2014 e successivamente positivamente collaudate.

Tanto premesso, le attrici deducevano che erano state iscritte le seguenti riserve:

RISERVA N. 1 - SITO ARCHEOLOGICO

L'impresa alla sottoscrizione del SAL n. 2 (per lavori eseguiti dalla consegna in data 25/06/2012 a tutto il 20/02/2013) aveva iscritto la riserva n. 1 chiedendo il riconoscimento di maggiori oneri, imprevisti ed imprevedibili, sostenuti per la sospensione di fatto dei lavori dal 09/09/2012 al 21/12/2012 tra le progressive di progetto 2+940 e 3+120, sospensione intervenuta per dar corso alle indagini richieste dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici e Culturali di Bologna a seguito di rinvenimento di sito archeologico;

RISERVA N. 2 – SPALLA “A” VIADOTTO MATTEI.

L'impresa, nel documento di SAL n. 2, aveva iscritto la riserva chiedendo il riconoscimento dei maggiori oneri, imprevisti ed imprevedibili, sostenuti per il mancato avvio, come da cronoprogramma, dei lavori per la realizzazione della spalla "A" del viadotto Mattei a partire dal 03.09.2012, a causa



della mancata autorizzazione alla chiusura delle rampe di connessione con il I lotto Tangenziale Est – via Golfarelli;

RISERVA N. 3 - SPALLA "B" VIADOTTO MATTEI.

L'impresa nel SAL 2 aveva iscritto la riserva n. 3 chiedendo il riconoscimento dei maggiori oneri, imprevisti ed imprevedibili, sostenuti per il mancato avvio come da cronoprogramma dei lavori per la realizzazione della spalla "B" del viadotto Mattei per la presenza di due interferenze, ENEL e Telecom, non rimosse, oltre che per la presenza di un vecchio fabbricato fatiscente che costituiva pericolo per gli addetti ai lavori. Tale fabbricato, in mancanza dell'esproprio da parte della stazione appaltante, avrebbe dovuto essere acquistato dall'appaltatrice per consentirne la demolizione;

RISERVA N. 4 - SVINCOLO A QUADRIFOGLIO TRA ASSE DI ARROCCAMENTO E TANGENZIALE EST.

L'impresa, nel documento di SAL 2, aveva iscritto la riserva n. 4 chiedendo il riconoscimento dei maggiori oneri, imprevisti ed imprevedibili, sostenuti per il mancato avvio come da cronoprogramma dei lavori per la realizzazione dei rami n. 3 e 4 del quadrifoglio di intersezione tra l'asse di arroccamento del lotto 1 della tangenziale est a causa dell'impossibilità di accedere ai luoghi in cui si sarebbero dovuti eseguire i lavori in quanto le aree erano nel possesso del consorzio di imprese Crono, appaltatrice di altre opere per conto dell'ANAS, che mal si sarebbero conciliate con l'esecuzione dei lavori per cui è causa e non avendo la stazione appaltante né richiesto la riconsegna delle aree, né messo alcun ordine di servizio atto a consentire la contemporanea esecuzione dei lavori da parte dell'odierna parte attrice e del consorzio di imprese Crono;

RISERVA N. 5 - NUOVA ROTATORIA DI IMMISSIONE ALLA A14 - MANCATA RISOLUZIONE INTERFERENZE.

L'appaltatrice, nel SAL 2, aveva iscritto la riserva n. 5 chiedendo il riconoscimento dei maggiori oneri, imprevisti ed imprevedibili, sostenuti per il mancato avvio secondo cronoprogramma dei lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di immissione alla A14, a causa di due interferenze, in particolare la linea del gas del gestore Hera e la linea aerea dell'ENEL, quest'ultima a fili scoperti e quindi molto pericolosa per la pubblica incolumità, non rimosse;

RISERVA N. 6 - INTERFERENZA DEPURATORE HERA.

La suddetta riserva, iscritta per denunciare la presenza di una interferenza idraulica costituita dallo sfioratore del depuratore di Forlì gestito da Hera, era stata poi oggetto di rinuncia in sede di sottoscrizione dell'atto di sottomissione allegato alla perizia di variante;

RISERVA N. 7 - ANOMALO ANDAMENTO DEI LAVORI.

L'impresa nel SAL n. 3 (lavori eseguiti a tutto il 20.05.2013) aveva iscritto la riserva chiedendo il riconoscimento di maggiori oneri, imprevisti ed imprevedibili, derivanti dalla mancata produzione determinata tra l'avanzamento programmato e l'effettivo avanzamento dei lavori, dovuta alla presenza



di impedimenti che ne avevano condizionato il regolare ed effettivo sviluppo, a partire dalla data di consegna. Trattavasi degli impedimenti denunciati con le precedenti riserve e consistenti

- nel rallentamento che i lavori avevano subito per il ritrovamento del sito archeologico ubicato tra la via Cervese e la via Bagnolina;
- nel diniego dell'Autorità comunale di Forlì di chiudere alla viabilità le rampe di connessione con il 1° lotto della Tangenziale Est - via Golfarelli;
- nella mancata risoluzione delle interferenze da parte degli Enti terzi intersecati dai lavori appaltati;
- nella mancata disponibilità di talune aree su cui dovevano svolgersi i lavori di costruzione delle opere appaltate.

Detti impedimenti, imprevisi ed imprevedibili avevano causato, a parere dell'appaltatrice, anche una ridotta produzione rispetto alle previsioni del programma esecutivo, oltre ai danni denunciati con le precedenti riserve;

RISERVA N. 8 - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI PERCEPIRE IL PREMIO PER ANTICIPATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L'impresa, nel SAL n. 3, aveva iscritto la riserva rivendicando il diritto al riconoscimento dell'importo di € 1.932.330,77, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata, a titolo di premio di accelerazione contrattuale (ex art. 24 CSA) per anticipata ultimazione dei lavori, diritto ingiustamente negato nonostante la mancata realizzazione dell'opera nei tempi previsti sia dovuta all'anomalo andamento dei lavori determinatosi per fatti assolutamente estranei all'appaltatore ed imputabili invece al committente;

RISERVA N. 9 - SOSPENSIONE DEI LAVORI DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE.

L'impresa, nel SAL 5 (per lavori eseguiti a tutto il 05.11.2013), aveva iscritto la riserva chiedendo il riconoscimento dei maggiori oneri, imprevisi ed imprevedibili, sostenuti e derivanti dalla sospensione dei lavori tra le sez. 113 e 116A, nel periodo intercorrente tra il 23.07.2013 ed il 05.11.2013. Trattasi di sospensione derivante dalla richiesta della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna per accertamenti archeologici. La sospensione era stata formalizzata con verbale di accertamento di sospensione parziale in data 11.09.2013; in detto verbale era stato dichiarato che la sospensione aveva avuto inizio dal 05.08.2013, e con verbale in data 05.11.2013, firmato con riserva dall'impresa, era stata ordinata la relativa ripresa, per cui la sospensione avrebbe riguardato un periodo di gg.91. Tuttavia, come evidenziato con la riserva n. 9, allegata pure al verbale di ripresa di lavori, la sospensione degli stessi era risalente non al 5.08.2013, come riportato nei verbali di sospensione e ripresa, bensì al 23.07.2013, data in cui, una volta constatata la presenza di tracce di reperti risalenti



all'età del bronzo, era stata interpellata la Sovrintendenza per un sopralluogo atto a definire le modalità dell'indagine da esperire.

Tanto premesso, la parte attrice deduceva che le cause che avevano cagionato un rallentamento produttivo abnorme – che in alcuni casi aveva comportato anche il blocco di fatto di alcune lavorazioni, non imputabile all'appaltatore – erano state causate: - dalla mancata e tempestiva definizione di una perizia di variante risolutiva delle problematiche dell'appalto; - dalle interferenze esecutive; - dalla disorganicità, incertezze e ritardi del Committente nel definire gli aspetti di sua competenza; - dalla mancata sospensione formale dell'appalto da parte del Committente, il quale aveva preferito optare, con tutte le conseguenze che ne erano derivate, per la prosecuzione dei lavori in modo confuso e frammentario.

Le attrice concludevano, quindi, come in epigrafe, chiedendo, con riferimento alle somme pretese, la corresponsione, da parte della convenuta, della rivalutazione secondo gli indici Istat FOI e degli interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 o, in subordine, in misura pari al tasso Euribor pro tempore vigente, maggiorato del 5%.

La S.p.A. ANAS, costituitasi con comparsa del 22/12/2016, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria delle spese di lite.

La convenuta, premessa la ricostruzione del rapporti contrattuale tra le parti, eccepiva che, con atto di sottomissione del 4/6/2012, l'impresa appaltatrice aveva assunto l'impegno di accettare le variazioni apportate al progetto esecutivo secondo le richieste del Comune di Forlì, che avevano determinato un maggiore importo complessivo di € 2.391.818,06, di cui € 2.228.786,29 per lavori e € 163.031,77 per oneri di sicurezza e che, con l'atto aggiuntivo stipulato tra le parti 15/11/2012, repertorio n. 10884, la controparte aveva rinunciato a tutte le pretese relative ai lavori da svolgere oggetto dell'atto stesso e dava atto che, nel corso dei lavori, erano stati messi da parte della stazione appaltante sette ordini di servizio, avente ad oggetto: sollecito trasmissione crono programma lavori, ottemperanza l'ordinanza del sindaco di Forlì n. 63/2012, sollecito trasmissione relazioni tecniche ed elaborati costruttivi, sospensione fornitura materiali terrosi/trasmissione certificazioni, avvio immediato alle lavorazioni della perizia di variante tecnica senza aumento di spesa n. 8505 del 31/5/2015, rimozione materiali e avvio alle lavorazioni dei rami 3 e 5 dello svincolo a quadrifoglio e che, al 10/4/2014, erano stati messi sette documenti di SAL, per l'importo complessivo di € 16.806.096,60.

La società Anas S.p.A. contestava tutte le avverse riserve, evidenziando che nella fattispecie viene in rilievo un'ipotesi di appalto integrato, con conseguente onere a carico dell'appaltatore di acquisizione della documentazione necessaria all'esecuzione dei lavori proporzionale a livello di progettazione da eseguire. La convenuta evidenziava in particolare che nell'ipotesi di appalto integrato vengono



trasferiti in capo all'appaltatore tutti i compiti, gli obblighi e le attività inerenti alla progettazione esecutiva, da eseguirsi sulla base del progetto definitivo della stazione appaltante, dando atto che la possibilità di richiedere all'appaltatore studi o indagini di maggior dettaglio o la verifica di quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo avviene senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dell'appaltatore.

La società Anas S.p.A. deduceva, inoltre, che la riserva n. 7 costituiva una duplicazione delle prime sei riserve iscritte dalla controparte, in quanto erano tutte afferenti al presunto anomalo andamento dei lavori; con riferimento poi alle singole riserve, deduceva quanto segue:

- relativamente alla riserva n. 1, ne eccepiva l'inammissibilità per la mancata tempestiva quantificazione della relativa pretesa, avvenuta soltanto con un atto successivo all'iscrizione della riserva del registro di contabilità di cui al SAL n. 2; contestava, inoltre ogni addebito,, contestando che la sospensione dei lavori fosse imputabile a un difetto di progettazione da parte della stazione appaltante, bensì alla cosiddetta sorpresa archeologica;
- con riferimento alla riserva n. 2, contestava la mancata tempestiva quantificazione della pretesa attorea, di cui deduceva comunque l'infondatezza, stante l'obbligo dell'appaltatrice di lavorare in condizioni di traffico aperto;
- con riferimento alla riserva n. 3, contestava la mancata tempestiva quantificazione della pretesa attorea, di cui deduceva comunque l'infondatezza, evidenziando l'obbligo dell'appaltatrice, in caso di appalto integrato, di sostenere ogni onere relativo alla rimozione delle interferenze;
- con riferimento alla riserva n. 4, contestava la mancata tempestiva quantificazione della pretesa attorea;
- relativamente alla riserva n. 5, contestava la mancata tempestiva quantificazione della pretesa attorea e richiamava quanto già dedotto in ordine alla riserva n. 3;
- relativamente alla riserva n. 7, ne eccepiva l'inammissibilità, in quanto riferita alla data di inizio dei lavori, mentre era stata iscritta per la prima volta in occasione del terzo SAL. La convenuta eccepiva, inoltre, che tale riserva costituiva una duplicazione delle prime sei riserve iscritte dalla controparte e, in subordine, contestava le pretese sottese alla medesima nell'*an* e nel *quantum*;
- con riferimento alla riserva n. 8, l'attrice evidenziava che era stata iscritta alla sottoscrizione del terzo SAL, anticipatamente quindi rispetto alla data di ultimazione contrattuale dei lavori e, in ogni caso, riteneva infondata la pretesa attorea;
- relativamente alla riserva n. 9, la società Anas S.p.A. si riportava alle contestazioni mosse alla riserva n. 1 di parte attrice.



In via subordinata, la convenuta contestava la debenza degli interessi moratori, anatocismo e rivalutazione monetaria sulle somme pretese dalla controparte, contestandone la natura risarcitoria delle riserve fatte valere.

Esperiti gli incumbenti preliminari, concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. l'attrice contestava le avverse eccezioni, deducendo, in particolare, che l'Atto aggiuntivo n. 1 del 15.11.2012, al quale aveva fatto riferimento la controparte, era antecedente all'iscrizione di tutte le riserve da parte, quindi non era ipotizzabile alcuna rinuncia alle stesse da parte dell'appaltatrice.

L'istruttoria era svolta mediante produzione documentale e CTU, all'esito della quale le parti, dinanzi al nuovo Giudice istruttore nominato a far data dal 23/4/2018 precisavano le conclusioni nei termini indicati in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione per il collegio, con la concessione alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.

2.- Le società Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC società cooperativa e Società Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna società cooperativa chiedono la condanna della società ANAS S.p.A. al pagamento del complessivo importo di € 9.394.058,81, pari alla sommatoria degli importi richiesti con le riserve nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, ovvero, in subordine, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. o di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT FOI ed agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 o pari all'Euribor *pro tempore* vigente, maggiorato del 5%.

Giova premettere la seguente ricostruzione dello svolgimento dell'appalto, come risulta dai documenti di causa e dalle verifiche operate dal CTU:

- a seguito di licitazione privata, con Dispositivo di Aggiudicazione n. 20 del 31.01.2011, la società ANAS S.p.A. procedeva all'aggiudicazione definitiva al Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro S.c.p.a. dell'appalto integrato, relativo alla redazione del progetto esecutivo ed alla realizzazione dell'opera "Sistema Tangenziale di Forlì – Tangenziale Est - 4° Lotto", per l'ammontare complessivo di € 22.356.539,38, al netto del ribasso medio contrattuale del 24,40883%, di cui € 2.078.975,00 per oneri di sicurezza ed € 400.000,00 per oneri di progettazione esecutiva, entrambi non soggetti a ribasso, con divieto di apportare varianti al progetto esecutivo approvato senza l'autorizzazione del committente;
- Successivamente, con atto notarile del 26.5.2011, rep. n. 47959 e racc. n. 30220, avveniva la fusione per incorporazione dell'aggiudicatario Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro S.c.p.a. nel Consorzio Cooperative Costruzioni, che subentrava in tutti i diritti attivi e passivi del Consorzio Ravennate, designando per l'esecuzione dei lavori la



consorzata Società Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, conformemente all'art. 36 D.Lgs. n. 163/2006.

- In data 25.6.2012 avveniva la consegna dei lavori, secondo le previsioni del progetto esecutivo approvato, nelle more della stipulazione dell'Atto Aggiuntivo al contratto.
- A seguito dell'approvazione del progetto definitivo, il 15.11.2012 veniva stipulato tra la società ANAS S.p.A. ed il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC società cooperativa l'Atto Aggiuntivo rep. n. 10884, racc. n. 5831, che prevedeva l'aumento dell'importo contrattuale di € 2.391.818,06, di cui € 2.228.786,29 per lavori ed € 163.031,77 per oneri della sicurezza, l'introduzione di 17 Nuovi Prezzi ed il prolungamento del termine per l'ultimazione dei lavori di 70 giorni, che veniva, quindi, fissato al 25.04.2014.
- Con verbale dell'11.9.2013 veniva accertata la sospensione parziale dei lavori tra le sez. 113 e 116A (Cavalcavia "Cervese", muri ad U dalla Sez. 113 alla Sez. 116A, sovrastrutture stradali tra le Sez. 113 e 116A ed opere complementari previste tra le sez. 113 e 116A) a partire dal 05.08.2013, a causa del rinvenimento di reperti archeologici, con la precisazione che erano stati eseguiti lavori di sbancamento fino alla quota (+16,10) tra le sez. 113 e 116A e, come risulta dal relativo verbale, il 5.11.2013 il direttore dei lavori ordinava all'impresa appaltatrice la ripresa dei lavori, con fissazione della nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori al 16.05.2014.
- Nelle more, a seguito di problematiche insorte durante il corso dei lavori, era insorta la necessità di redigere una perizia di variante tecnica senza aumento di spesa n. 8505 del 31.5.2013, poiché per i lavori principali si era resa necessaria una variazione delle categorie a corpo, mantenendo inalterato l'importo contrattuale, mentre per le somme a disposizione era risultata necessaria una rimodulazione degli importi ed era stipulato contestualmente l'atto di sottomissione tra le parti, con cui l'appaltatrice accettava la variante, obbligandosi ad eseguire le opere oggetto di variante.
- Con nota CDG-0136428-P del 24.10.2013 la Direzione Generale dell'ANAS autorizzava la consegna dei lavori in variante di cui alla Perizia di Variante Tecnica senza aumento di spesa n. 8505 del 31.05.2013 all'Impresa esecutrice, lavori in variante ordinati all'Appaltatore con ordine di servizio n. 5 (CB0-0045247-P del 31.10.2013).
- Con provvedimento CB0-0014659-P del 15.04.2014 veniva concessa una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di 30 giorni, con fissazione del nuovo termine al 15.6.2014 e i lavori venivano quindi ultimati il 15.06.2014, come accertato con verbale del 23.6.2014, con cui venivano concessi ulteriori 50 giorni per l'ultimazione di alcune opere marginali, ultimate in data 4.8.2014 e successivamente positivamente collaudate.



- Al 10/4/2014 risultavano emessi n. 7 documenti di SAL, per l'importo complessivo di € 16.806.096,60 e, nel corso dell'appalto, sono state iscritte n. 9 riserve da parte dell'appaltatore, di cui 8 sono oggetto di causa, mentre la riserva n. 6 è stata oggetto di rinuncia in sede di sottoscrizione dell'atto di sottomissione allegato alla perizia di variante n. 8505 del 31.5.2013;
- Sono stati prodotti due atti di sottomissione del 4/6/2012 e del 20/06/2013 ed i relativi due atti aggiuntivi del 15/11/2012 e del 18/3/2014.

Per l'esame del caso di specie risulta significativa la natura integrata dell'appalto e gli atti aggiuntivi sottoscritti dalle parti, in particolare il primo del 15/11/2012.

L'art. 53 comma 2 lett. B), applicabile *ratione temporis*, prevedeva, infatti la possibilità di appalti di lavori aventi ad oggetto “*b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice*”.

L'appalto integrato ha, infatti, ad oggetto non solo l'esecuzione dei lavori, ma anche la progettazione di carattere esecutivo, demandata all'impresa aggiudicataria che può, dunque, determinare i dettagli dell'opera, verificarne la fattibilità in base al progetto, verificare la sussistenza di interferenze nella esecuzione dei lavori e procedere alla relativa rimozione, nonché di verificare la necessità di acquisire ulteriori autorizzazioni o nulla osta.

Il corrispettivo determinato in contratto, dunque, comporta la preventiva valutazione non solo della attività esecutiva, ma anche progettuale e dell'assunzione da parte dell'appaltatore di un rischio di impresa più ampio, che ricomprende la risoluzione di problematiche esecutive che l'impresa ha modo, però, di verificare e valutare occupandosi direttamente del progetto esecutivo e del relativo cronoprogramma, valutando i problemi tecnici da affrontare nel corso di realizzazione dell'opera.

Non è, dunque, possibile per l'impresa aggiudicatrice riversare successivamente difficoltà incontrate nella fase esecutiva sulla stazione appaltante, sempre che non derivino da specifiche condotte non diligenti e che, invece, attengono ad obblighi e rischi contrattuali che l'impresa di è assunta.

Orbene, tanto premesso in fatto, la società ANAS S.p.A. ha eccepito l'inammissibilità delle riserve sia in quanto le riserve per duplicazione, avendo le riserve dalla 1) alla 5) il medesimo oggetto ed arco temporale della riserva n. 7), sia in quanto tutte le riserve risultavano iscritte genericamente e successivamente integrate con la precisazione delle pretese creditorie attoree.

Giova ricordare che, in materia di appalti pubblici, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere d'iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni (e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa,



la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede), nonché di esplicitarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (cfr. Cass. civ. n. 11188 del 09/05/2018, Cass. civ. n. 4718 del 28/02/2018).

Sicchè, tenuto conto della natura delle varie prestazioni contrattuali dell'appalto, la riserva può avere ad oggetto sia i maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori, ad esempio per maggiori oneri prestazionali (riserve cd. contabili); sia le pretese risarcitorie derivanti da comportamenti illeciti dell'amministrazione committente, ad esempio per illegittime sospensioni dei lavori (riserve cd. risarcitorie).

La normativa in materia sancisce a carico dell'appaltatore sia oneri che attengono al tempo ed al luogo in cui le riserve devono essere apposte, sia oneri relativi al contenuto delle stesse, atteso che –in ogni caso- le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.

L'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso d'inosservanza, l'esercizio del diritto a maggiori compensi è precluso solo in quanto l'Amministrazione appaltante abbia contestato la mancanza della tempestiva iscrizione, ed abbia quindi, nel processo, eccepito la decadenza in tal modo verificatasi.

Qualora, invece, il direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l'intempestività, e nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori compensi l'eccezione di decadenza sia stata formulata solo negli atti successivi a quelli in cui sarebbe stato consentito di farlo, l'Amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la P.A., attiene a diritti patrimoniali disponibili (cfr. Cass. civ. n. 1637 del 26/01/2006).

Quanto, poi, all'onere di dimostrare che le riserve siano state iscritte tempestivamente, si deve osservare che la materia delle riserve non è sottratta alla disponibilità delle parti, per cui l'onere della prova di avere tempestivamente iscritto apposite riserve in relazione a dette pretese grava sull'appaltatore, ma tale onere diviene concretamente attuale soltanto quando la controparte abbia eccepito la decadenza dalla riserva.



Si tratta eccezione in senso stretto, che deve essere sollevata dalla appaltante, purché si sia tempestivamente costituita in giudizio, e non potendo pertanto la stessa essere rilevata d'ufficio (cfr. Cass. n. 281/2017).

La Suprema Corte ha precisato che *“In tema di appalto di opere pubbliche, qualora i lavori siano sospesi e l'appaltatore abbia iscritto le riserve nel verbale di ripresa degli stessi, ma non anche in quello di sospensione, nel giudizio da lui promosso per far dichiarare l'illegittimità della sospensione stessa, è suo onere, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dal committente, fornire la prova che la potenzialità dannosa della sospensione poteva essere percepita, secondo la normale diligenza, solo nel momento della ripresa dei lavori, quando cioè il fatto produttivo del danno era ormai cessato, e che, quindi, l'iscrizione della riserva è tempestiva.”* (Cass. civ. Sez. 1, del 24/06/2008 n. 17083). Ed ancora: *“In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della prova di avere tempestivamente iscritto riserve nel registro di contabilità (o nel verbale di sospensione dei lavori) grava sull'appaltatore che intenda avanzare pretese per compensi ed indennizzi aggiuntivi rispetto al corrispettivo originariamente pattuito nel contratto. Tuttavia, vertendosi in materia di diritti patrimoniali disponibili dell'amministrazione, detto onere diviene concretamente operante solo ove la controparte abbia eccepito la decadenza dalle riserve, equivalendo il comportamento contrario a rinuncia al diritto di farla valere. Ne consegue che, in mancanza della contestazione, da parte del committente convenuto, della avvenuta rituale formulazione delle riserve, al giudice è preclusa ogni indagine sulla osservanza delle prescrizioni dettate in proposito dal R.D. n. 350 del 1895 e dal d.P.R. n. 1063 del 1962, ai fini della dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dal diritto ai maggiori compensi. (Cass. civ. sez. 1, 03/11/2000, n. 14361)”*.

Ebbene, nel caso di specie, non è stata specificamente eccepita la intempestività della iscrizione (indicata solo nelle conclusioni) e, come rilevato dal c.t.u., quanto alle modalità di iscrizione delle riserve utilizzate risultano corrette, avendo l'appaltatore proceduto, in sede di prima iscrizione, ad indicare la loro misura ed avendo successivamente provveduto agli aggiornamenti in ragione dell'avanzamento dei lamentati giorni di anomalo andamento dei lavori.

E' solo in parte fondata, invece, l'eccepita inammissibilità delle riserve attoree in quanto oggetto di rinuncia da parte dell'appaltatrice.

Invero, l'Atto aggiuntivo n. 1 del 15.11.2012, cui la convenuta ricollega la rinuncia attorea alle riserve, è antecedente all'iscrizione di tutte le riserve da parte dell'appaltatrice nel registro di contabilità, avvenuta a far tempo dal 13.4.2013, in occasione del SAL n. 2.

Peraltro, in occasione del primo atto di sottomissione del 4.6.2012 all'art. 8 è indicato che: *«l'Appaltatore rinuncia a qualsiasi onere, anche finanziario, e a ogni ragione di pretesa e/o*



*contestazione nei confronti dell'Anas, comprese le riserve già esplicitate o da esplicitarsi, relativamente a qualsiasi circostanza fatto e/o atto di qualsivoglia genere e specie si sia verificato nel periodo antecedente all'approvazione del progetto esecutivo e fino alla data di consegna dei lavori, anche se tale circostanza fatto e/o atto non abbia ancora manifestato in tutto o in parte i propri effetti. L'appaltatore dichiara che nulla avrà a pretendere in relazione alla durata della fase di approvazione della progettazione esecutiva [...] Con riguardo alle eventuali riserve o pretese nascenti nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione dell'atto di sottomissione e la formalizzazione del medesimo l'appaltatore rinuncia ad inserire qualsivoglia pretesa in fase di stipula dello stesso».*

Tale indicazione è rimasta sostanzialmente invariata nell'atto integrativo del 15/11/2012 all'art. 5, occasione in cui ha sottoscritto le condizioni relative senza sollevare alcuna eccezione o evidenziare alcuna sopravvenienza idonea ad incidere sull'accordo delle parti, per cui si devono intendere rinunciate le pretese insorte nel periodo tra il 4/6/2012 e la data dell'atto integrativo e, dunque, risulta inammissibile la successiva iscrizione delle riserve relative a fatti occorsi in tale periodo (riserve n. 1, 2, 3, 5), già noti alla data di sottoscrizione dell'atto integrativo. D'altronde, nell'atto di sottomissione e nell'atto integrativo si faceva esplicito riferimento, quanto ai lavori aggiuntivi pattuiti per i quali era già previsto adeguamento del compenso, sia della necessità di effettuare controlli archeologici che della necessità di opere di raccordo con lotti esistenti ed in esecuzione quanto alle rampe 3 e 5 dello svincolo Quadrifoglio.

Non esclude tale valutazione l'Atto aggiuntivo n. 2 del 18.3.2014 *inter partes* da cui emerge che *“L'Appaltatore rinuncia alla riserva numero sei dell'importo di € 34.660,50 da ritenersi decaduta; restano ferme le riserve iscritte nel registro di contabilità alla data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione”*.

Né appare dirimente la circostanza che le suddette riserve siano state assoggettate alla procedura di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/2006, della quale si dà atto nel certificato di collaudo, non essendo la procedura consentita la definizione tra le parti.

L'appaltatrice ha, dunque, formalmente rinunciato alla riserva n. 6 (già iscritta) in occasione del secondo atto aggiuntivo, ma altresì ad ogni pretesa per quanto relativo al periodo tra il 4/6/2012 ed il 15/11/2012.

In ogni caso, con riferimento alle singole riserve su cui si controverte, le relative domande sono infondate e vanno respinte.

#### 2.1 – RISERVA N. 1 – SITO ARCHEOLOGICO

L'appaltatrice ha dedotto che, a seguito dei saggi eseguiti all'inizio di settembre 2012 tra via Cervese e via Bagnolina (progr. di progetto Km. 2+940 e Km. 3+120), veniva individuato un sito archeologico,



per il quale la società Anas S.p.A., in data 6.9.2012, su indicazione ricevuta dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici e Culturali di Bologna, chiedeva all'impresa di effettuare un'indagine conoscitiva più ampia, al fine di stabilire l'effettiva estensione e quindi l'importanza del sito archeologico in questione e che, in conseguenza di ciò, poneva a disposizione macchine, attrezzature e personale per sbancare il terreno fino alla profondità di circa 3 metri. In seguito, in data 11.09.2012, la Soprintendenza di Bologna compiva un sopralluogo per verificare il sito e richiedeva un ulteriore ampliamento dello sbancamento, prolungando conseguentemente il periodo di impegno di macchine, attrezzature e personale dell'appaltatore, per poter stimare i tempi di realizzazione dello scavo archeologico.

Sarebbe stato, quindi, modificato, secondo la prospettazione attorea, lo scopo del lavoro e il programma contrattuale dei lavori e si sarebbe verificata una sospensione parziale di fatto dei lavori dal 9.9.2012 al 21.12.2012, sospensione mai esplicitata dalla stazione appaltante con apposito ordine di servizio, ma che avrebbe impedito l'avvio delle attività di realizzazione della WBS "Cavalcavia via Cervese" situata tra le suddette progressive e che, secondo programma contrattuale, avrebbe dovuto essere avviata dal 17.9.2012.

L'appaltatrice ritiene che tale situazione abbia comportato oneri aggiuntivi non previsti, di cui ha chiesto, con la riserva n. 1, il totale riconoscimento nella misura di € 118.181,36, oltre all'IVA.

La convenuta ha eccepito l'infondatezza della riserva, deducendo che il ritrovamento archeologico per cui è causa rappresentava un'ipotesi di sorpresa archeologica.

In particolare, ha esposto che il progetto oggetto era stato sottoposto alla Conferenza dei servizi nel 2002 e, in quella sede, la Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna aveva richiesto, con nota prot. 11168 del 12.9.2002 (prot. Anas n. 23800 del 19.09.2002), l'esecuzione di ricognizioni archeologiche preliminari (con eventuali sondaggi per le zone che restituivano materiali archeologici) su tutta l'area interessata dai lavori e, successivamente, il controllo archeologico in corso d'opera. Prima della consegna dei lavori, viene dedotto che furono svolte, in accordo con la Soprintendenza Archeologica, le ricognizioni preliminari da quest'ultima richieste in sede di Conferenza dei Servizi che portarono ad ulteriori prescrizioni esplicitate dalla Soprintendenza nella propria nota prot. n. 7524 del 03.06.2011.

Tali prescrizioni si riferivano, secondo la prospettazione della convenuta, alle aree relative alle pile del viadotto in via Ferri ed in corrispondenza del sottopasso in via Cervese, pertanto il ritrovamento archeologico sotteso alla riserva n. 1 era da qualificare una sorpresa archeologica, in quanto nella zona interessata era stato disposto dalla Soprintendenza un mero scavo assistito, non essendo stato previsto alcun ritrovamento rilevante.



Ciò posto, il CTU ha ritenuto che: *“a prescindere dalla condivisibilità o meno della riconducibilità dell’evento alla sorpresa archeologica, l’omessa formalizzazione della sospensione abbia inciso negativamente sull’andamento dell’appalto in quanto l’appaltatore, in assenza della formalizzazione di una sospensione “ufficiale”, in linea teorica si è vista preclusa la possibilità di “dirottare” su altri cantieri macchinari e attrezzature e, quindi, si ritiene, salvo diversa valutazione del Giudice, di considerare la presente riserva come periodo di anomalo andamento dei lavori e non come periodo di legittima sospensione (di fatto), in quanto la sospensione di fatto non risulta codificata”.*

Orbene, la valutazione del CTU non può essere condivisa: in tema di appalto di opere pubbliche, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, il rinvenimento di reperti archeologici (cd. sorpresa archeologica) nel corso dell'esecuzione costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962, che impedisce la prosecuzione dei lavori in adempimento dei doveri imposti dalla legge e senza discrezionalità alcuna da parte del committente, sicché la sospensione disposta dalla stazione appaltante, non avendo natura discrezionale per ragioni di interesse pubblico, non consente all'appaltatore di richiedere, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del medesimo d.P.R., lo scioglimento del contratto ove la stessa superi i termini ivi stabiliti e, in caso di rifiuto da parte del committente, di ottenere l'indennizzo dei maggiori oneri sopportati (cfr. Cass. civ. n. 2316 del 05/02/2016, analogamente Cass. civ. sez. I 14/02/2005 n. 10133).

Nella specie, il rinvenimento di reperti archeologici nell’area di cui alla riserva n. 1 costituisce una causa di forza maggiore che ha determinato un impedimento nella prosecuzione dei lavori e la necessità di effettuare attività di scavo, rispetto alle quali non è addebitabile alla stazione appaltante né il prolungamento dei tempi di esecuzione delle opere, né i maggiori oneri sostenuti dall’appaltatrice, che peraltro se ne era assunta rischi ed oneri nell’atto aggiuntivo del 15/11/2012 (art.3), quando già la scoperta archeologica era emersa.

La domanda, dunque, anche a prescindere dalla sua genericità sul punto va, dunque, rigettata.

## 2.2 - RISERVA N. 2 SPALLA “A” VIADOTTO MATTEI

Al fine di rispettare il programma dei lavori contrattuali l’appaltatore, con nota prot. 1139-DCI-2012 del 24.8.2012, chiedeva alla committente ANAS S.p.A. di poter chiudere le rampe di connessione con il I lotto tangenziale Est – via Golfarelli, per dare avvio delle attività di realizzazione della spalla “A” del Viadotto Mattei, i cui lavori, secondo il crono- programma contrattuale, avrebbero dovuto avere inizio a partire dal 3.9.2012.

Successivamente, il 9.10.2012, con nota prot. 1450 – DCI – 2012, l’appaltatore evidenziava che, essendo stata disattesa la propria richiesta esplicitata con nota del 24.8.2012, i lavori della spalla “A” del viadotto Mattei non potevano essere avviati secondo l’originaria programmazione, poiché sul



relativo sedime il traffico veicolare, in base a quanto comunicato dall'amministrazione comunale di Forlì, non si sarebbe potuto interrompere fino a che non fosse stata realizzata, da parte del Comune stesso, una bretella di collegamento tra l'asse di arroccamento la tangenziale Est e la via Mattei, poiché la bretella di cui sopra risultava indispensabile al fine di poter usufruire di un percorso alternativo, stante il fatto che per la realizzazione della citata spalla "A" del viadotto Mattei è necessario occupare l'intera carreggiata della rampa dichiarata non "interrompibile" dall'autorità comunale ed evidentemente non deviabile.

L'importo provvisorio della riserva era indicato in € 1.648,45 x gg. 170 = € 280.236,49 e con i successivi SAL (lavori a tutto il 15.1.2014) la riserva è stata richiamata e aggiornata nell'importo di (€ 1.648,45 x gg. 486) = € 801.146,70, poi richiamata e confermata anche nel SAL n. 7.

La società ANAS S.p.A. si è opposta alla riserva, richiamando l'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto, che, sotto la rubrica "Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore", prevede che l'impresa deve *"assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni"*.

La convenuta ha dedotto che la Direzione Lavori sollecitava, pertanto, l'Impresa affinché trovasse una soluzione che consentisse di realizzare la spalla del viadotto senza interrompere il traffico veicolare o comunque limitandone il più possibile i disagi e che, successivamente, veniva individuata una soluzione, che consentiva di deviare parzialmente le rampe e limitare i disagi al traffico, anche in accordo con il Comune di Forlì.

Con riferimento alla riserva n. 2, ritiene il CTU che *"l'onere assunto dall'appaltatore debba essere letto con riferimento alla natura dell'appalto che, pur essendo di progettazione esecutiva ed esecuzione, cionondimeno non è qualificabile come una concessione e, pertanto, l'Impresa non ha assunto alcun potere autoritativo necessario e sufficiente a dialogare come "pari" dell'amministrazione comunale; sotto tale profilo, pertanto, si ritiene che le autorizzazioni necessarie alla prosecuzione dei lavori sarebbero dovute pervenire sempre e comunque a seguito di una proficua attività posta in essere dall'ANAS, dovendo le attività richieste all'impresa essere qualificate come attività di natura comunque privatistica e non pubblicistica."*

Ritiene il collegio che la valutazione del CTU non può essere condivisa.

Invero, come eccepito dalla convenuta, ai sensi dell'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto, l'impresa appaltatrice era obbligata espressamente *"ad assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati intersecati o comunque disturbati dall'esecuzione dei lavori, provvedendo a sue spese alla realizzazione di opere provvisoriale e ad assicurare le prescritte segnalazioni"*, nonché *"ad assicurare*



*in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati dalla sistemazione in sede, senza mai ridurre il numero delle corsie".*

È evidente pertanto che l'odierna parte attrice si fosse obbligata contrattualmente ad assicurare il transito lungo le vie interessate dall'esecuzione dei lavori e a realizzare le opere provvisorie per consentirne la percorribilità e assicurare le necessarie segnalazioni, pertanto non può dolersi della mancata autorizzazione, da parte dell'autorità comunale, alla chiusura delle rampe di connessione con il I Lotto Tangenziale Est, essendosi obbligata all'esecuzione dei lavori mantenendo aperto il traffico veicolare e comunque a realizzare le opere necessarie ad assicurare la viabilità durante l'esecuzione dei lavori.

Si rileva, inoltre, che, anche ai sensi dell'art. 21, lett. a) del Capitolato speciale d'appalto, relativo agli oneri particolari riguardanti l'appalto, con particolare riferimento alla "interferenza con viabilità e reti di sottoservizi" era stato previsto che il progetto esecutivo, da redigersi a cura dell'appaltatore, fosse sviluppato "nel dettaglio" in ordine alla deviazione provvisoria e definitiva delle reti di sottoservizi cittadine, in modo da consentire la realizzazione delle opere senza nessuna interruzione di pubblici servizi e del traffico veicolare, in quanto compresi nel prezzo a corpo dell'appalto tutti gli oneri relativi. La domanda sul punto non può, dunque, trovare accoglimento.

### 2.3 .- Riserva n. 3. Spalla B VIADOTTO MATTEI

Con questa riserva l'appaltatrice si duole della mancata tempestiva rimozione, da parte dei gestori Enel e Telecom, delle interferenze situate in via Balbella, in corrispondenza della spalla "B" del viadotto Mattei.

Anche con riferimento alla presente riserva, ritiene il CTU che *"l'inadempienza degli Enti terzi non possa ricadere nell'alea contrattuale dell'appaltatore, bensì sull'ANAS che, seppur comportatasi in maniera diligente, risulta comunque tenuta a manlevare l'appaltatore dalle conseguenze dannose che sono dipese dagli Enti terzi, fermo il diritto di questa ad agire in separata sede nei confronti dei medesimi per ottenere il ristoro di quanto sborsato per colpa degli stessi."*

Ritiene il Tribunale infondata anche questa riserva, non risultando condivisibile la valutazione del CTU, che non tiene conto della natura integrata dell'appalto in esame e della necessità di riscontrare una condotta negligente imputabile alla stazione appaltante per il riconoscimento della relativa responsabilità (Cfr. Trib. Roma 15866/2018).

Ed invero, ai sensi dell'art. 170 D.Lgs. n. 163/2006, applicabile *ratione temporis*, la rilevazione delle interferenze è a cura dell'ente aggiudicatore e degli enti gestori dei servizi, con la previsione che *"il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166, comma*



3, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze”.

La citata norma impone agli enti gestori di provvedere alla risoluzione delle interferenze secondo quanto previsto dal progetto definitivo, pena la loro responsabilità risarcitoria verso l'ente aggiudicatore.

Nella specie, le interferenze di cui si duole l'appaltatrice erano previste dal progetto, lamentando l'odierna parte attrice la loro omessa rimozione da parte dei gestori, che non può comportare, però, responsabilità della stazione appaltante.

Orbene, ai sensi dell'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto, *“Sono compresi nel Prezzo a corpo dell'appalto tutti gli oneri derivanti dalla necessità di reperimento, perfezionamento e aggiornamento dei dati attraverso le opportune attività di coordinamento degli Enti gestori delle reti stesse, nonché per l'ottenimento dei formali nulla osta. Sono interamente compensate tutte le spese derivanti da tali attività, lo cui responsabilità è da ricondursi esclusivamente all'appaltatore. L'appaltatore dovrà farsi carico della messa a punto dei progetti esecutivi di deviazione tenendo conto di tutte le indicazioni fornite dagli Enti titolari, ed introdurre nel cronoprogramma di dettaglio le tempistiche derivanti dall'approfondimento svolto di concerto con gli Enti per le necessarie forniture ed esecuzione dei lavori di natura tecnologica, ottimizzando la programmazione ai fini di rispettare il termine contrattuale per la consegna delle opere».*

Il citato articolo dispone altresì che *“sarà inoltre a carico dell'impresa appaltatrice la redazione del progetto costruttivo di dettaglio da sottoporre a preventiva autorizzazione degli enti titolari delle reti interessate, che opereranno di concerto con l'impresa esecutrice per la definizione degli elementi costruttivi di dettaglio”.*

Ciò posto, premesso che è di competenza dell'appaltatore il progetto esecutivo dell'appalto integrato, in base al capitolato speciale d'appalto l'impresa appaltatrice aveva assunto ogni onere economico derivante dalla gestione delle interferenze, pertanto nulla può pretendere dalla stazione appaltante per il ritardo nella soluzione delle interferenze relative alle reti Enel e Telecom.

#### RISERVA N. 4. SVINCOLO A QUADRIFOGLIO

L'impresa, nell'apprestarsi ad avviare i lavori di realizzazione dei rami 3 e 5 dello svincolo a quadrifoglio dell'intersezione tra l'asse di arroccamento e il lotto I della tangenziale Est, dichiarava di aver constatato l'impossibilità di accedere ai luoghi in cui avrebbe dovuto eseguire i lavori appaltati poiché le aree su cui insistevano erano nel possesso del Consorzio di imprese “Crono”, che deteneva, in virtù di un contratto di appalto stipulato con la S.p.A. ANAS, il lotto dell'asse di arroccamento intersecantesi con il lotto oggetto dell'appalto per cui è causa. L'appaltatore evidenziava a tale riguardo



che la stazione appaltante dei due lotti non aveva preteso la riconsegna parziale delle aree da parte del Consorzio "Crono", né aveva emesso un ordine di servizio per consentire a quest'ultimo ed alla società CCC di operare contemporaneamente, secondo una procedura condivisa sulle aree comuni interessate dalle reciproche lavorazioni. Denunciava, quindi, la parte attrice di trovarsi nella condizione di non poter avviare le attività lavorative di propria competenza secondo il programma dei lavori.

La società ANAS S.p.A. ha contestato le avverse pretese, deducendo che, a norma dell'art. 20 del C.S.A., l'Appaltatore deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione dei lavori complementari condotti da Imprese diverse, secondo le disposizioni della D.L. per i tempi e i modi di esecuzione. Ha richiamato, inoltre, l'art. 6 "Progetto Esecutivo" del citato C.S.A.,

La parte attrice ha quantificato le proprie pretese, relativamente alla riserva n. 4, come segue:

- Importo lavori non potuti eseguire perché di fatto sospesi € 470.742,51
- Tempo di realizzazione da programma gg 415
- Produzione media giornaliera € 1.134,32
- Utile medio giornaliero € 103,12
- PRODUZIONE GIORNALIERA AL NETTO DELL'UTILE € 1.031,20
- GIORNI DI IMPRODUTTIVITA' gg 51
- Costi giornalieri inutilmente sostenuti
  - Spese generali 15%\*2/3 € 89,66
  - Ammortamenti non assorbiti da produzione 10% € 103,12
  - Retribuzioni inutilmente corrisposte 27% € 278,42
  - Mancato utile 10% € 103,12
- Sommano i costi giornalieri inutilmente sostenuti € 574,32
- Interessi su detti € 3,21
- Importo giornaliero € 577,53

Importo provvisorio della riserva € 577,53 x gg. 51 = € 29.454,03

Con il successivo SAL n° 3 e 6 (lavori a tutto il 15/01/2014) l'impresa ha richiamato la riserva e provveduto al relativo aggiornamento in (€ 1577,53 x gg. 367) = € 211.953,51.

Ritiene il collegio, conformemente a quanto rilevato dal c.t.u., non pertinente il richiamo dell'art. 20 del C.S.A., che si riferisce all'obbligo dell'appaltatore a consentire l'esecuzione, nelle proprie aree di cantiere, di lavorazioni da parte di altre imprese, non alla eventualità di dover eseguire le opere su aree nella disponibilità di terzi.

Nondimeno, si rileva l'assoluta genericità della riserva con riferimento alla tipologia dei lavori in corso a cura del consorzio Crono e delle ragioni di incompatibilità con le opere affidate all'odierna parte



attrice; inoltre, ai sensi dell'art. 6 del C.S.A. - "Progetto Esecutivo" - *"l'Impresa è altresì tenuta alla progettazione di dettaglio delle opere e/o parti di opere direttamente interferenti con altri lotti in corso di costruzione, adeguando il progetto delle strutture all'effettiva fasistica dei lavori già appaltati, coordinandosi con i progettisti esecutivi delle opere in questione, sia sotto il profilo statico che della programmazione temporale delle stesse opere"*. Tale previsione era richiamata e specificata nel primo atto di sottomissione e atto integrativo del 15/11/2012, in cui vi era espressa previsione relativa alle opere di raccordo con lotti esistenti e in esecuzione proprio con riferimento delle rampe 3 e 5 dello svincolo a quadrifoglio.

E' pertanto evidente che l'appaltatrice era tenuta ad adeguare il progetto di dettaglio delle opere interferenti con altri lotti in corso di costruzione all'effettiva progressione delle fasi dei lavori già appaltati, pertanto non può rivalersi sulla committente per gli asseriti pregiudizi subiti a causa della temporanea impossibilità di realizzazione dello svincolo a quadrifoglio tra asse di arroccamento e tangenziale est per la contemporanea esistenza dei lavori in corso da parte del consorzio Crono.

#### 2.5 - RISERVA N. 5. INTERFERENZE GAS HERA E ENEL

Con la presente riserva l'appaltatrice segnala la presenza di due interferenze che impattavano con i lavori *de quibus*, in particolare la linea del gas della società Hera ed una linea aerea del gestore Enel.

A tale riguardo il c.t.u. ritiene che l'alea contrattuale relativa alla mancata tempestiva risoluzione delle interferenze non possa ricadere sull'appaltatrice.

Ritiene, invece, il Tribunale infondata la riserva, per le ragioni esposte in ordine al regime delle interferenze in caso di appalto integrato e nello specifico rapporto in essere, in relazione alla riserva n. 3.

#### 2.6 - RISERVA N. 7. ANOMALO ANDAMENTO DELL'APPALTO PER LE RAGIONI ESPOSTE NELLE RISERVE CHE PRECEDONO.

Con la riserva n. 7 parte attrice lamenta l'anomalo andamento dell'appalto conseguenti a rallentamenti nella esecuzione dei lavori dovuti a ritrovamenti archeologici, al diniego dell'Autorità comunale di Forlì di chiudere alla viabilità le rampe di connessione con il 1<sup>a</sup> lotti della Tangenziale Est- via Golfarelli, alla mancata risoluzione delle interferenze da parte degli Enti terzi intersecati dai lavori e la mancata disponibilità di talune aree dove dovevano essere realizzati i lavori.

La riserva in oggetto, dunque, reitera pedissequamente le doglianze espresse con le riserve nn. 1-5, pertanto deve ritenersi inammissibile la reiterazione di pretese già esposte.

In ogni caso, in conseguenza del rigetto delle pretese di cui alle riserve 1-5, non si rileva un andamento anomalo dell'appalto riconducibile ad una responsabilità di ANAS spa, anche senza tenere conto che i



lavori sono stati ultimati nei tempi concordati in sede di appalto e modificati negli atti integrativi tra le parti.

#### 2.7 - RISERVA N. 8 MANCATA ULTIMAZIONE ANTICIPATA DEI LAVORI

Con tale riserva la parte attrice si duole della mancata ultimazione anticipata dei lavori a causa delle condotte inadempienti della committenza sopra esposte, con conseguente mancata percezione del premio per anticipata ultimazione pattuito e con mancato conseguimento delle economie di produzione che ne sarebbero derivate, come da programma operativo accelerato allegato all'atto di citazione.

In ordine alla riserva n. 8, il CTU rileva la mancanza di prova dell'esistenza di una richiesta di ultimazione anticipata dei lavori da parte dell'ANAS, con conseguente infondatezza della domanda. In assenza di tale richiesta l'Impresa, pur ultimando le lavorazioni in anticipo, non avrebbe potuto legittimamente aspirare ad alcun premio.

Quanto alla domanda relativa alla richiesta di ristoro delle economie non realizzabili, osserva il c.t.u. che, *“dalla visione degli atti di causa non si evince che, in ipotesi di ultimazione anticipata dei lavori, l'impresa avrebbe conseguito un effettivo vantaggio in quanto l'ultimazione anticipata dei lavori non necessariamente comporta dei risparmi ma, anzi, una “accelerazione” dei lavori comporta maggiori costi in termini di incremento manovalanza e attrezzature, nonché maggiori costi qualora si preveda la turnazione nell'arco delle 24 h, con lavoro, quindi, notturno.*

*Peraltro, sotto un diverso profilo, tale richiesta appare anche come una duplicazione della domanda di ristoro dei danni da anomalo andamento dei lavori formulata sia con riferimento alle riserve da nn. 1 a 5 comprese, sia con riferimento alla n. 7, peraltro già duplicazione delle prime 5 predette.*

*Nello specifico, lamentare di non aver potuto risparmiare sui costi di personale, mezzi e attrezzature per l'anomalo andamento dei lavori equivale a una doglianza di un maggior costo sostenuto proprio in ragione del medesimo anomalo andamento.*

*Per tali motivi, quindi, si ritiene la richiesta infondata.”*

Ebbene, ritiene il collegio infondata la riserva iscritta dall'appaltatrice.

Come eccepito dalla convenuta, ai sensi dell'articolo 24 del C.S.A., il premio di accelerazione per la anticipata esecuzione dei lavori, fissato in una percentuale pari a 0,03% dell'importo dei lavori a base d'asta, fino alla concorrenza di un massimo del 4,5% dell'importo suddetto, per essere applicabile ai lavori oggetto del capitolato, presupponeva l'autorizzazione espressa ed insindacabile da parte della società Anas S.p.A., previa richiesta motivata inoltrata in tempo utile. Nella specie, non vi è prova della sussistenza dei presupposti di cui sopra, pertanto la pretesa attorea è priva di pregio, a prescindere da ogni ulteriore valutazione sull'andamento anomalo dei lavori. Quanto agli ulteriori vantaggi che, secondo la prospettazione attorea, l'appaltatrice avrebbe conseguito in caso di anticipata ultimazione



delle opere, trattasi di affermazione priva di idonea allegazione e prova ed in quanto tale non accoglibile.

#### RISERVA N. 9- MAGGIORI ONERI

La parte attrice, in occasione del certificato di SAL n. 5 per i lavori eseguiti fino al 5/11/2013, ha chiesto il riconoscimento dei maggiori oneri, imprevisi e imprevedibili, sostenuti a causa della sospensione dei lavori tra le sezioni 113 e 116A, nel periodo intercorrente tra il 23/7/2013 e il 5/11/2013 (data di ripresa dei lavori), a causa della richiesta della soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna di svolgere accertamenti archeologici.

Le attrici, in particolare, deducono che, contrariamente a quanto risulta dal relativo verbale, la sospensione dei lavori risaliva non al 5/8/2013, ma al 23/7/2013, data in cui, constatata la presenza di tracce di reperti risalenti all'età del bronzo, era stata interpellata la Soprintendenza per un sopralluogo e dava atto che le indagini prescritte da quest'ultima erano state effettuate con ritardo, con la conseguenza che l'appaltatrice era stata costretta a mantenere mezzi e risorse bloccati.

Va precisato che il Direttore dei lavori ha sospeso i lavori con atto dell'11/09/2013, a far data dal 5/8/2013.

Il CTU ha ritenuto che *“ferma la superiore valutazione del Giudice, in coerenza con quanto già rilevato in occasione della riserva n. 1, ritiene la stessa parzialmente fondata nel periodo il cui la sospensione è stata tale “di fatto”, decorrente dal 23.7.2013 fino all'11.9.2013, in quanto è soltanto con la formalizzazione della sospensione che l'Impresa ha avuto la possibilità di ridurre la consistenza del cantiere. Anche in questo caso, tuttavia, si ritiene di operare una trattazione unitaria della riserva con quelle di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7”*.

Le pretese sottese alla riserva in oggetto sono infondate.

Non solo non vi è prova di una sospensione di fatto dal 23/7/2013 al 5/8/2013, data indicata dal Direttore dei lavori nel provvedimento di sospensione, ma non è imputabile a responsabilità della committenza la relativa sospensione.

Invero, come già dedotto con riferimento alla riserva n. 1, la sospensione dei lavori che consegue al ritrovamento di reperti archeologici il rinvenimento di reperti archeologici (cd. sorpresa archeologica) nel corso dell'esecuzione costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962, ostativa alla prosecuzione dei lavori in adempimento dei doveri imposti dalla legge e senza discrezionalità alcuna da parte del committente, sicché la sospensione disposta dalla stazione appaltante, non avendo natura discrezionale per ragioni di interesse pubblico, non consente all'appaltatore di richiedere, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del medesimo d.P.R., lo scioglimento del



contratto ove la stessa superi i termini ivi stabiliti e, in caso di rifiuto da parte del committente, di ottenere l'indennizzo dei maggiori oneri sopportati (cfr. Cass. civ. n. n. 2316/2016 cit.).

In conclusione, le pretese attoree sottese alle riserve di cui all'atto di citazione sono infondate e vanno rigettate.

All'accertamento negativo dei crediti attorei consegue il rigetto delle domande proposte in via subordinata dalla parte attrice.

E' inammissibile, infatti la richiesta ex art. 2041 c.c., atteso che il presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza di una azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto, o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata. Ne consegue che è ammissibile l'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente spettante all'impovertito, sia prevista da clausole generali, come la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale (cfr. Cass. civ. n. 4620 del 22/03/2012). L'azione di arricchimento senza causa, avendo natura residuale, non è legittimamente esperibile qualora il danneggiato abbia la facoltà di esercitare un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito onde evitare il pregiudizio economico paventato (cfr. Cass. civ. n. 19568 del 29/09/2004). L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (cfr. Cass. civ. n. 11682 del 14/05/2018).

Nella specie non sussistono i presupposti della residualità, atteso che, come peraltro emerge dalle difese attoree, le domande principali si fondano su titoli contrattuali, pertanto non può ammettersi la proponibilità delle domande di arricchimento *sine causa*.

Quanto alla pretesa risarcitoria, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.

Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).



In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno *in re ipsa*, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).

Nella specie difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.

Le spese legali, liquidate come in dispositivo, liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza, ma ricorrono giusti motivi per la compensazione per la metà stante la complessità della vicenda e delle risultanze probatorie.

Analogamente per le spese di CTU, liquidate rispetto al consulente con separato decreto e che, nel rapporto tra le parti, sono compensate per la metà e per il residuo poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulla causa n. R.G. 65730/2016 tra le società Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC società cooperativa, Società Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna contro ANAS S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, ogni contraria domanda, eccezione e deduzioni disattesa, così provvede:

- 1) RIGETTA le domande proposte dalle società Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC società cooperativa e Società Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna avverso la società ANAS S.p.A.;
- 2) CONDANNA le società Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC società cooperativa e Società Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna al pagamento in favore della convenuta delle processuali, che, compensate per la metà, liquida in € 25.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;
- 3) Compensa per la metà le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, che per il residuo sono poste definitivamente a carico della parte attrice.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/7/2021

Il Presidente

Giuseppe Di Salvo

Il Giudice relatore

Enrica Ciocca

